

- 2) nel caso in cui tale somma dovesse essere considerata corrispondente ai prezzi dei biglietti emessi e scaduti, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che l'emissione del biglietto può essere assimilata all'esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e qualora questo sia scaduto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto;
- 3) in tale ipotesi, se l'imposta percepita debba essere versata all'Erario da parte della società Air France o della società Brit Air a partire dal momento dell'incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-8/13) ⁽¹⁾

(2014/C 261/25)

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.

Ordinanza del presidente della Corte del 7 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, intervenienti: Regno del Belgio e Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-9/13) ⁽¹⁾

(2014/C 261/26)

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.

Ordinanza del presidente della Corte del 27 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Datenschutzbehörde (già Datenschutzkommission) — Austria — H/E

(Causa C-46/13) ⁽¹⁾

(2014/C 261/27)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.
